

Associazione
"CERETOLANDO ASSOCIAZIONE PER CERETOLO"

Sede in Casalecchio di Reno (BO)
Codice fiscale e Partita Iva 02725601203

**VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
ASSUNTE IN DATA 29/05/2025**

Il giorno 29/05/2025, alle ore 20.00, presso la sede sociale dell'associazione CERETOLANDO in Casalecchio di Reno, Via Monte Sole n.2, si è riunita l'assemblea generale ordinaria dei soci per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione modifiche adeguamento Statuto richieste dal RUNTS.
2. Varie ed eventuali.

Come da Statuto assume la presidenza la Sig.ra Patrizia Bellei, la quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, il Sig. Vincenzo Savarese, che accetta.

Il Presidente, constatata la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei soci atta a deliberare, dichiara l'assemblea regolarmente costituita.

Il Presidente illustra ai presenti il primo punto posto all'ordine del giorno, e passa alla lettura del nuovo Statuto adeguato alla riforma del Terzo Settore modificato come richiesto dal RUNTS (che si allega alla presente delibera) predisposto dal consiglio direttivo dell'Associazione. Dopo ampia ed esauriente discussione l'Assemblea all'unanimità dei presenti

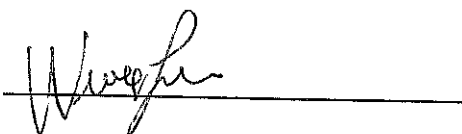
delibera

di approvare l'adeguamento dello Statuto alla Riforma del Terzo Settore in base alle normative vigenti.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 22.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Vincenzo Savarese



Il Presidente

Patrizia Bellei





AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA
26 GIU. 2025
Registrato il Serie 3 al N° 1606

Pagate *ESORCE*

Per *[Signature]*

26 GIU. 2025

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DI BOLOGNA

[Signature]
L. 15/10/2017
15/10/2017

Adeguamento Statuto per riforma Terzo Settore legge delega 106/2016 e successivi decreti attuativi.

Art. 1- Denominazione

È costituita una Associazione di Promozione Sociale, senza fini di lucro, denominata "CERETOLANDO APS", ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2- Sede

L'Associazione ha sede in Casalecchio di Reno (BO)

Il cambiamento di sede nell'ambito della circoscrizione comunale di Casalecchio di Reno (BO) non costituisce modifica statutaria e viene deliberato dall'Assemblea ordinaria dei soci

Art. 3 - Durata

L'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta soltanto con deliberazione dell'Assemblea degli associati che contestualmente fisserà le disposizioni relative alla liquidazione e del patrimonio sociale.

L'anno associativo coincide con l'anno solare.

Art. 4 - Scopo e principi ispiratori

L'Associazione non ha fine di lucro ed è costituita per promuovere le iniziative che concorrono alla tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale ed anche delle tradizioni locali nonché dello sviluppo del turismo sociale e della promozione turistica del territorio di Casalecchio di Reno, contemplate nel programma annuale condiviso dall'Amministrazione Comunale, senza finalità di lucro, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Per il perseguimento dei fini di cui sopra, l'Associazione potrà:

- I. Promuovere ed organizzare manifestazioni culturali, feste, fiere, mostre, esposizioni convegni, spettacoli che concorrano allo sviluppo del territorio di Casalecchio di Reno;
- II. Promuovere la valorizzazione delle tradizioni locali del territorio;
- III. Accettare donazioni e richiedere contributi da soggetti pubblici e privati.

L'Associazione potrà, inoltre sempre per il perseguimento dei propri scopi:

- a. sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive;
- b. sottoscrivere accordi con altre associazioni, fondazioni, consorzi o enti aventi scopo analogo o connesso e, comunque, non aventi scopo di lucro.
- c. Svolgere qualsiasi altra attività lecita e rispondente agli scopi dell'Associazione stessa.

L'Associazione potrà inoltre:

- I. svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo;
- II. svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.



Art. 4 bis - Volontariato

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 5 - Gli Associati

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e che rispondono ai seguenti requisiti:

- a) persone fisiche;
- b) Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro in numero non superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

La qualità di associato è strettamente personale e non è trasferibile nemmeno per successione.

Gli aderenti all'Associazione partecipano all'attività sociale e possono fruire, direttamente od indirettamente, delle agevolazioni e dei servizi offerti dall'Associazione.

Per entrare a far parte dell'associazione, l'aspirante associato deve presentare, unitamente alla domanda di ammissione i seguenti documenti:

- a) copia del documento di identità valido (per le persone fisiche);
- b) copia del codice fiscale (per le persone fisiche);
- c) copia del documento attestante la partita IVA (per le persone giuridiche).

L'Ammissione si perfeziona con il pagamento del contributo di ammissione e della quota di associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo, delibera sulle richieste di adesione dei nuovi soci. È fatta salva la facoltà del Consiglio Direttivo di revocare l'iscrizione qualora verifichi la presenza di cause ostative all'ammissione o la mancanza anche sopravvenuta dei requisiti necessari in capo al nuovo associato.

In caso di rigetto della domanda di ammissione ad associato, il Consiglio Direttivo deve motivare le ragioni e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. Il parere dell'Assemblea è inappellabile.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

L'Assemblea potrà nominare associati onorari, persone fisiche ai quali l'Associazione desidera conferire una speciale distinzione per servizi resi alla comunità o all'Associazione o che siano distinti nel culturale, sociale.

Art. 6 - Diritti, doveri e perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione se i fini cambiano o per mutata volontà dell'associato.

Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo, che ne darà atto di ricevuta.

Costituiscono cause di esclusione sulle quali è chiamato deliberare il Consiglio Direttivo:

- I. il mancato rispetto delle disposizioni statutarie o delle decisioni assembleari o del Consiglio Direttivo;
- II. la morosità protrattasi per oltre 90 (novanta) giorni relativamente al pagamento delle quote e contributi obbligatori approvati ai sensi del presente statuto;
- III. il provato atteggiamento, in qualsiasi modo, materiale, economico, del prestigio del decoro e del buon nome dell'Associazione;
- IV. l'intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva, senza i benefici di legge, per un reato non meramente colposo;
- V. la dichiarazione di fallimento, o l'ammissione od assoggettamento ad altra procedura concorsuale, con sentenza passata in giudicato, a carico dell'associato.

Ogni associato ha il diritto di prendere visione, oltre che delle scritture contabili di cui agli art. 13 e 14 D.Lgs. n. 117/2017, dei libri sociali obbligatori (libro degli associati, libro adunanze e deliberazioni delle assemblee, libro adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione e degli eventuali altri organi sociali, registro volontari) previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo . Il Consiglio medesimo predisporrà la consultazione entro 15 giorni presso la sede sociale e in presenza del Presidente o di un consigliere del Direttivo.

Art. 7- Assemblea degli associati

Gli associati formano l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo quando lo ritiene opportuno, ma almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio e del bilancio previsionale per quello in corso.

Deve essere convocata senza indugio, quando ne faccia domanda motivata e firmata almeno un decimo degli associati e quando ne faccia domanda motivata la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'Assemblea è convocata almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista dell'adunanza, con un avviso esposto presso la sede sociale e fatto pervenire ai soci all'indirizzo comunicato al momento dell'adesione e di modifiche intervenute.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultino presenti tanti soci che rappresentano la maggioranza assoluta dei soci.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.

Analogamente deve essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire tutti gli eventi assembleari.

Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo e dei Revisori;
- all'approvazione e alle modifiche dello statuto;
- agli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- alla nomina dei soci onorari;

- ad ogni argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre;
- a tutto quant'altro ad essa demandato per legge e per statuto.

Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare in merito:

- alle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- allo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- ad altri oggetti previsti per legge e per statuto.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ogni associato può farsi rappresentare, mediante rilascio di apposita delega scritta, unicamente da altro associato anche se membro del Consiglio Direttivo, salvo per l'approvazione del bilancio e le deliberazioni in merito a responsabilità di membri del Consiglio Direttivo. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di tre associati. Ciascun associato ha diritto a un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e eventualmente dagli scrutatori.

L'Assemblea degli associati in prima convocazione si intenderà regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati più della metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione si intenderà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno validamente assunte ove ottengano più del 50% dei voti complessivamente esprimibili dagli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea che abbiano ad oggetto la modifica del presente statuto saranno validamente assunte in prima convocazione ove ottengono più dell'80% dei voti complessivamente esprimibili dagli associati presenti o in delega e in seconda convocazione la presenza in proprio o per delega di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per quanto riguarda la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, le operazioni di designazione e di voto si svolgeranno come segue:

- I. i componenti del Consiglio Direttivo verranno nominati per la prima volta dai soci fondatori nell'atto costitutivo;
- II. successivamente con le seguenti modalità: i componenti del Consiglio Direttivo dovranno essere scelti a maggioranza assoluta degli associati presenti in Assemblea.

La votazione avverrà su richiesta del Presidente.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri e comunque sempre in numero dispari, che verranno nominati dall'Assemblea degli associati, con le modalità più avanti descritte.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Non possono essere eletti o nominati nel Consiglio Direttivo e, ove già membri del medesimo decadono automaticamente:

- 1) gli interdetti dai pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
- 2) i dipendenti dell'Associazione;
- 3) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'Associazione, si trovino legalmente in mora;
- 4) coloro che minaccino ovvero abbiano liti pendenti con l'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, ma è previsto il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia stata richiesta da almeno due terzi dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata con qualsiasi mezzo idoneo all'indirizzo che gli amministratori dovranno indicare al momento della nomina. La mancanza di prova contraria, entro cinque giorni, dall'avvenuta riunione del Consiglio Direttivo, costituisce evidenza dell'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio è presieduto da Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Nell'ambito della attività di gestione dell'Associazione il Consiglio Direttivo:

- I. predisporre il bilancio annuale consuntivo e preventivo ed una relazione dell'attività svolta e dei programmi delle attività da svolgere;
- II. elabora e propone i programmi annuali per l'ampliamento della propria attività;
- III. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio;
- IV. laddove lo ritenga opportuno o ne ricorrono i termini, predisporre il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di esercizio;
- V. determina le quote associative annuali;
- VI. stabilisce le modalità di reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- VII. delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati e sulla esclusione degli associati;
- VIII. assume, gestisce e licenzia collaboratori e dipendenti sottoscrivendo i relativi contratti definendone qualsivoglia modalità;
- IX. propone all'Assemblea modifiche dello statuto.

Federico Belli
Marzia
Federico Belli
Quaranta
for
for

Art. 9 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte a terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ed il Vicepresidente vengono scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo; per la prima volta dai fondatori nell'atto costitutivo di fondazione dell'Associazione.

In seguito è nominato, ove non vi ha provveduto l'Assemblea in sede di nomina, dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Dura in carica 3 (tre) anni o fino a decadenza del Consiglio Direttivo di cui fa parte.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- b) tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni e con terzi i, in genere;
- c) firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e cura l'osservanza dello statuto;
- d) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta dalla sua adozione.

Art. 10 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- I. dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- II. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- III. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dal contributo di ammissione;
- b) dalle quote associative annuali;
- c) da ulteriori contributi straordinari;
- d) dai proventi derivanti dalle iniziative promosse ed attuate;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- f) da donazioni e lasciti testamentari;
- g) rendite patrimoniali e proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale.

Art. 11- Bilancio

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 12 - Obbligazioni dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 13 - Revisori

L'Assemblea potrà nominare uno o più Revisori Legali dei Conti, fino ad un massimo di tre, che dovranno:

- a. vigilare sulla gestione amministrativa delle scritture contabili;
- b. accertare la regolare tenuta delle scritture;
- c. esaminare le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo;
- d. redigere apposite relazioni ed effettuare verifiche di cassa.

Essi sono rileggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

Art. 14 - Scioglimento

Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo, devono essere deliberati dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva destinazione imposta dalle legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente (art. 9 D. Lgs. 117/2017).

Art. 15 - Conciliazione

Ogni eventuale controversia insorgente tra gli associati e L'Associazione, il Presidente, il Consiglio Direttivo o i membri di quest'ultimo, dovrà previamente essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione da svolgersi avanti lo sportello di conciliazione istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bologna.

Art. 16 - Norma di chiusura

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio di BOLOGNA
... allegato dell'atto
Registrato al n. 1606 ... Serie ... 3
26 GIU. 2025
II DIRETTORE TERRITORIALE
DI BOLOGNA

